

R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno [REDACTED] del Tribunale di Terni, vertente

TRA

[REDACTED] *Parte_I* ([REDACTED] *C.F._I*), rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [REDACTED] giusta procura allegata all'atto di citazione;

-attore-

E

[REDACTED] *Controparte_I* C.F. [REDACTED] *P.IVA_I* , rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] sito in [REDACTED] giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

-convenuta-

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni delle parti: l'Avv. [REDACTED] per parte attrice: *"Si riporta al petitum in tema di annullamento, risoluzione dei contratti di investimento, nonché di risarcimento danni, come da conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.6.2024, anche in tema di richieste istruttorie. Con vittoria di spese"*.

L'Avv. [REDACTED] per parte convenuta: *"Insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti"*.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.10.2020 *Parte 1* ha convenuto in giudizio la *Controparte 1* affinché la convenuta venisse condannata alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti sottoscritti, pari a € 47.880,65 con conseguente restituzione da parte dell'attore delle azioni alla banca intermediaria.

Parte 1 ha dedotto che tra l'anno 2012 e l'anno 2014 aveva acquistato dalla *Controparte 1* titoli emessi dalla Banca Popolare di Bari con un esborso pari ad € 47.880,65.

In data 1.2.2013 riceveva il rimborso di fine prestito di € 10.000,00 (doc.7) su BTP scaduti e contestualmente veniva convinto a reinvestire detti denari nell'acquisto di n. 513 azioni e di €4.681,20 di obbligazioni convertibili.

Successivamente, in data 27.10.2014 riceveva il rimborso di fine prestito di € 65.000,00 (doc.8) su obbligazioni [REDACTED] scadute e contestualmente veniva convinto a reinvestire detti denari nell'acquisto di n. 4013 azioni e di € 24.078,00 obbligazioni subordinate (30.12.2014).

L'attore ha tentato in seguito di rivendere i suddetti titoli senza ottenere tuttavia alcun risultato, fino a quando, stante la situazione di crisi della Banca Popolare di Bari, ha cercato di interpellare l'intermediaria *Controparte 1* che ha confermato la correttezza delle operazioni di vendita. Nel frattempo, la Banca Popolare di Bari, a seguito di intervento di FITD e Mediocredito Centrale, è stata trasformata in Società per azioni riconoscendo valore pari ad € 0,00 di tutte le azioni rimaste ai precedenti azionisti.

La domanda attorea si basava sui seguenti motivi:

- 1) violazione art. 21 c.1 TUF – dovere di trasparenza e di informazione ai clienti – annullamento del contratto di investimento: l'intermediario [REDACTED] ha adottato una condotta negligente nel conferimento delle informazioni all'esponente, tacendo i rischi che sarebbe andato a correre e fornendo una descrizione errata dei prodotti e delle loro caratteristiche, come ad esempio la loro immediata liquidabilità e portabilità;
- 2) violazione art. 21 c.1 TUF – dovere di trasparenza e di informazione ai clienti –risoluzione contrattuale: la condotta deficitaria di informazioni costituisce un grave inadempimento, tale comunque da provocare la richiesta di risoluzione contrattuale, con le conseguenti restituzioni delle prestazioni da parte della banca;
- 3) violazione art. 21 c. 1 TUF – dovere di acquisire informazioni dal cliente – valutazione adeguatezza – risoluzione contrattuale: [REDACTED] non ha eseguito, o comunque non ha eseguito correttamente, le valutazioni obbligatorie ex art. 39 e ss. Reg. Consob 16190/2007 violando

così, anche in tal caso, l'art. 21 TUF, e conseguentemente non avrebbe potuto, né a maggior ragione dovuto, proporre l'investimento all'esponente, il quale non aveva un profilo di rischio adeguato rispetto alle caratteristiche dei titoli che gli vennero proposti di acquistare, trattandosi, questi ultimi, di titoli altamente rischiosi proprio in ordine a ciò a cui più teneva, cioè al mantenimento del capitale.

- 4) violazione art. 21 TUF – operazione eseguita in conflitto di interessi: Al momento dell'acquisto delle azioni ed obbligazioni convertibili e subordinate BPB, la █████ non ha fatto presente all'esponente che l'operazione era eseguita in conflitto di interessi, trattandosi di titoli emessi dalla propria società capogruppo. Al pari del dovere di informazione e del divieto di compiere operazioni “inadeguate”, rappresenta una specificazione del dovere di diligenza, correttezza e professionalità nella cura degli interessi del cliente (art. 21 TUF), identificare, informare e gestire il conflitto di interessi.
- 5) violazione art. 49 c.3 Reg. Consob n. 16190/2007 - ordini di vendita cronologicamente successivi a quello degli esponenti eseguiti dall'Intermediario: non è stato rispettato l'ordine cronologico delle richieste di vendita conferite all'intermediario, tanto che alcuni ordini sono stati eseguiti, pur essendo stati presentati altri in precedenza non eseguiti. La condotta della █████ concretizza anche qui una violazione dell'obbligo di correttezza ex art. 21 TUF in quanto l'intermediario, usando la necessaria diligenza, deve organizzarsi in maniera adeguata ad assicurare una tempestiva e corretta esecuzione degli ordini di vendita (ACF n. 1/2017; n. 7/2017; n. 70/2017; n. 126/2017). L'attore ha dunque dedotto che la mancata tempestiva esecuzione dell'ordine di vendita costituisce un inadempimento contrattuale che ha provocato un danno perché, se fosse stato tempestivamente eseguito, vi sarebbe stata la possibilità di trovare terzi acquirenti (ACF n. 126/2017).
- 6) annullamento o risoluzione parziale degli ordini di acquisto di titoli BPB: l'ordine di acquisto del 30.12.2014 aveva ad oggetto anche le obbligazioni BPB 30/12/21 6,5% SUB. Secondo quanto emerso all'esito dell'operazione di salvataggio e della trasformazione della Popolare di Bari, dette obbligazioni andranno a scadere il 30.12.2021 e non vi sarebbero pericoli concernenti l'integrale rimborso (doc.40). Dunque, la presente vertenza viene esercitata al fine dell'annullamento parziale o della risoluzione parziale dello stesso, limitatamente e specificatamente all'acquisto di titoli azionari.

Alla luce dei suddetti motivi, l'attore chiedeva:

- a) *“In via principale, accertare il dolo determinante da parte della banca intermediaria █████ consistito negli artifici e raggiri posti in essere da quest'ultima tali da indurre in errore l'attore o accertare l'errore essenziale e riconoscibile da parte dell'attore sull'oggetto del*

contratto al momento della sottoscrizione, per l'effetto annullare i contratti (ordini) di investimento in azioni BPB conclusi nel 2012-2013-2014 tra Parte 1 e ██████ e condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti, pari a € 47.880,65 e l'attore stesso a restituire le azioni alla banca intermediaria;

- b) in via subordinata rispetto al punto a), accertare il grave inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c.1 TUF consistito nelle carenze ed inesattezze informative da questi rese sulle azioni BPB acquistate dall'attore nel 2012-2013-2014, per l'effetto, risolvere i predetti contratti (ordini) di acquisto azioni e condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti, pari a € 47.880,65 e l'attore stesso a restituire le azioni alla banca intermediaria;
- c) in via subordinata rispetto ai punti a-b), accertare il grave inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1 TUF consistito nella mancata e/o non corretta valutazione di adeguatezza/appropriatezza al cliente degli investimenti proposti al momento della stipula dei contratti (ordini) di acquisto azioni BPB del 2012-2013-2014, per l'effetto risolvere i predetti contratti di acquisto e condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti, pari a € 47.880,65 e l'attore stesso a restituire le azioni alla banca intermediaria;
- d) in via subordinata rispetto ai punti a-b-c), accertare il grave inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1bis TUF consistito nella mancata e/o non corretta segnalazione/gestione del conflitto di interessi tra quest'ultimo e la banca emittente i titoli (BPB), per l'effetto risolvere i contratti (ordini) di acquisto titoli BPB menzionati ai punti precedenti e condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti del 2012-2013-2014, pari a € 47.880,65 e l'attore stesso a restituire le azioni alla banca intermediaria;
- e) in via subordinata rispetto ai punti a-b-c-d), accertare il grave inadempimento della banca intermediaria in relazione all'ordine di vendita dei titoli BPB effettuato in data 18.2.2016 dal signor Parte 1 per l'effetto condannare la banca intermediaria al risarcimento danni per l'importo corrispondente al valore delle azioni acquistate (€ 47.880,65);
- f) in relazione ai punti a-b-c-d-e), condannare l'intermediario alla corresponsione degli interessi compensativi e moratori, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attore, da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese".

Con comparsa depositata in data 18.03.2021 si costituiva in giudizio la *Controparte 1* [...] chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto ed eccepiva:

- 1) in via preliminare: la prescrizione dei diritti e delle domande azionari da controparte.
■ eccepisce la maturata prescrizione dell'azione di annullamento *ex adverso* proposta in relazione a tutte le operazioni di investimento in titoli BPB, in ragione del decorso del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 1442 cod. civ., il cui *dies a quo* decorre, ai sensi del terzo comma della menzionata disposizione, "dal giorno della conclusione del contratto".
- 2) il pieno rispetto degli obblighi informativi previsti dalla disciplina di settore.
■ ha esaurientemente informato in plurime occasioni il signor *Parte 1* delle caratteristiche, della natura e dei rischi legati agli investimenti nei titoli BPB.
- 3) il rispetto delle disposizioni contenute nella comunicazione Consob n. 9019/104 del 2009: la Comunicazione è inapplicabile *ratione materiae* alla fattispecie in esame, posto che la stessa si riferisce a strumenti finanziari del tutto diversi da quelli per cui è causa e cioè "obbligazioni bancarie strutturate, i derivati OTC e le polizze vita", mentre non v'è alcun riferimento ai titoli azionari.
- 4) infondatezza della doglianza relativa alla mancata informativa sul conflitto d'interessi della banca: la disciplina prevista in punto di conflitto di interessi, a seguito del recepimento in Italia della Direttiva MiFID, non inibisce tout court agli intermediari di concludere operazioni in conflitto di interessi con la propria clientela, ma ne subordina l'effettuazione alla previa adozione di determinate cautele che consentano l'individuazione e la gestione del conflitto (cfr. art. 21, comma 1-bis, lett. a) TUF) e un'informativa resa per iscritto ai clienti "anche in forma sintetica, della politica seguita dall'intermediario in materia di conflitti di interesse" (cfr. art. 29, Regolamento Consob n. 16190/2007). Nel caso di specie, ad ogni modo, al momento della stipulazione del contratto quadro, la Banca ha informato il signor *Parte 1* della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi, consegnando alla stessa il documento "Politica di gestione del conflitto di interessi", che l'attore ha dichiarato di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto quadro.
- 5) infondatezza della doglianza riguardante la mancata informativa sul livello di rischio assegnato alle azioni: ■ ha fornito all'attore tutte le informazioni delle quali controparte lamenta l'omissione e contesta, al riguardo, quanto dedotto da controparte circa la "situazione di forte difficoltà patrimoniale della BPB sin dal 2014. Fino al 2015,

infatti, non vi era nessun indice negativo in merito all'andamento di BPB e/o alla liquidabilità dei titoli azionari. Ed infatti, negli esercizi 2013 e 2014 (approvati rispettivamente nel 2014 e nel 2015) BPB aveva registrato un utile di oltre 21 milioni relativo all'esercizio del 2014 e di oltre 17 milioni per quello del 2013, distribuendo regolarmente i dividendi ai propri soci, ivi incluso l'attore. Esclusivamente a partire dall'esercizio 2015 e, dunque, in epoca successiva agli investimenti contestati BPB ha chiuso il bilancio in perdita e, conseguentemente, il titolo azionario (che riflette in primis l'andamento economico dell'emittente) ha registrato una graduale riduzione di valore.

- 6) l'adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio dell'attore: ■■■ ha diligentemente raccolto e ripetutamente aggiornato le informazioni relative al profilo del cliente, sottoponendo all'attore nel 2011 e nel 2014 i relativi questionari di profilatura che l'attore ha sottoscritto (cfr. doc. 4, 5 e 19). Di conseguenza, tutti gli investimenti in titoli BPB posti in essere dall'attore erano in linea con il suo profilo di rischio "medio - alto", risultante dalle risposte ai questionari di profilatura ripetutamente sottoscritti negli anni tra il 2011 ed il 2014 dall'attore (cfr. doc. 5 e 19), nonché dal contratto quadro sottoscritto nell'anno 2011 (doc. 4, pag. 6). BPB ha dunque diligentemente adempiuto alle prescrizioni degli artt. 39-42 del Regolamento Consob n. 16190/2007, raccogliendo le informazioni relative al profilo dell'attore ed effettuando correttamente la valutazione di appropriatezza/adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo del signor *Parte 1*
- 7) l'osservanza, da parte di ■■■ delle disposizioni in materia di liquidazione delle azioni BPB: la mancata esecuzione degli ordini di vendita impartiti dal signor *Parte 1* lungi dall'esser dipesa da un non meglio precisato comportamento negligente di ■■■, si rinviene, piuttosto, nell'impossibilità di abbinare, nel rispetto dell'ordine cronologico di immissione, la domanda di vendita dell'attore con corrispondenti proposte di acquisto delle azioni offerte.
- 8) l'infondatezza della domanda di annullamento per errore o dolo, in quanto alcuna condotta negligente è addebitabile a ■■■.
- 9) infondatezza delle domande di risoluzione, di restituzione e di risarcimento dei danni.
- 10) Inammissibilità delle richieste istruttorie.

All'esito della prima udienza del 07.04.2021 celebrata in modalità "note scritte", il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.

A seguito del deposito delle predette memorie, la causa è stata istruita su base documentale e mediante prova per testi ammessa con provvedimento del 12.07.2023.

Alla successiva udienza del 16.11.2023 il giudice ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni.

All'udienza dell'11.06.2024 lo scrivente giudice, a seguito dell'assegnazione del presente giudizio, ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda dell'attore è fondata per le ragioni di seguito illustrate.

Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di prescrizione formulate dalla convenuta. In relazione all'azione di annullamento, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dell'azione decorre dal giorno in cui è stato scoperto l'errore o il dolo ex art. 1422 c.2 c.c. che, nel caso di specie, può essere collocato alla data dell'approvazione del bilancio BPB 2015 (24.4.2016).

Per quanto concerne, invece, la risoluzione per inadempimento ed il conseguente risarcimento danni, dette richieste ineriscono la responsabilità contrattuale della banca e, dunque, la prescrizione è decennale con decorrenza del termine a far data dall'acquisto dei titoli o, più correttamente, dalla data certa del declassamento o minusvalenza di valore dei titoli che, anche in questo caso, va collocata alla data dell'approvazione del bilancio 2015 sopra citata, momento in cui è avvenuto il declassamento delle azioni BPB per il 20% circa del suo valore.

In nessuno dei due casi, quindi, può dirsi astrattamente decorso il termine di prescrizione in quanto l'attore ha promosso mediazione obbligatoria in data 15.7.2020.

Passando al merito delle domande, partendo dalle azioni di annullamento dei contratti, l'istruttoria orale svolta non consente di accertare alcuna condotta decettiva a carico dei funzionari della banca convenuta, tantomeno l'essenzialità dell'errore e riconoscibilità dello stesso, avendo i funzionari sentiti rappresentato di aver correttamente edotto gli attori delle caratteristiche dei titoli e *Parte_2* riferito per lo più de relato con conseguente inutilizzabilità della sua deposizione (cfr., ex multis Cass.civ.n.569/2015), non essendo in ogni caso emerse dall'istruttoria svolta le condotte prospettate dall'attore.

Al contrario, può ritenersi sussistente, in base alle risultanze dell'istruttoria orale svolte e in considerazione della documentazione prodotta, il mancato rispetto degli obblighi informativi a carico della *Controparte_1*, circostanza che può validamente fondare la risoluzione.

In primo luogo, infatti, deve essere tenuta in considerazione la particolare natura dei titoli di causa ovvero il fatto che si trattasse di azioni illiquide e, quindi, assimilabili ad altri prodotti

finanziari più complessi rispetto ai quali, nelle sue pregresse esperienze di investimento, l'attore non aveva mai orientato i propri interessi, avendo sempre investito in prodotti a capitale garantito.

Nel dettaglio, facendo riferimento al questionario sulla profilatura del rischio compilato, risulta che l'attore ha dichiarato di possedere reddito sino a 50.000,00 euro proveniente da pensione o lavoro, con patrimonio complessivo fino ad euro 500.000,00 e, inoltre, dalla testimonianza resa dal sig. *Testimone J* all'udienza del 14.11.2023 è emerso che il sig. *Pt I* ha sempre effettuato degli investimenti "a basso rischio" e più sicuri possibile che potessero essere disinvestiti rapidamente anche vista la sua età, soprattutto perché la liquidità di cui disponeva sarebbe servita a breve per affrontare ingente spese mediche per la cura della moglie malata. Stante queste considerazioni, quindi, l'indicazione della voce secondo cui l'obiettivo era la "crescita del capitale nel medio lungo periodo accettando il rischio di perderlo in parte" non appare confacente e corrispondente alla categoria del cliente in questione, anche in considerazione degli investimenti pregressi, come si evince dalla documentazione versata in atti. Poste queste premesse, occorre osservare che gli obblighi informativi previsti dalla normativa a carico dell'intermediario finanziario al momento di proporre l'acquisto di strumenti finanziari, sono finalizzati a riequilibrare l'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti; ciò, in favore dell'investitore, parte debole del rapporto, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole (Cass. civ. sez. I, 6.12.2022 n. 35789), indipendentemente dal livello di esperienza e di conoscenza dello stesso investitore.

L'operato dell'intermediario finanziario deve essere "altamente professionale, prudente e diligente", una condotta positiva diretta a fornire le informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la rischiosità (Cass. civ. sez. I, 21.4.2016 n. 8089) e, ai sensi dell'art. 23 c.6 TUF, incombe sull'intermediario la prova di tali circostanze in giudizio (Cass. civ. sez. I, 15.3.2016 n. 5089; Cass. civ. sez. I, 9.8.2016 n. 16828).

La dichiarazione del cliente nella quale si affermi di aver ricevuto un'informazione completa sulle caratteristiche e sui rischi dei medesimi prodotti, non può essere considerata confessione stragiudiziale, a norma dell'art. 2375 c.c., perché rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, ed intrinsecamente inidonea ad accertare quali concrete informazioni siano state fornite al cliente in ordine allo specifico prodotto finanziario (Cass. civ. sez. I, 5.8.2019 n. 29899).

Nel caso di specie, i prospetti informativi dei vari aumenti di capitale BPB a cui ha aderito l'attore erano composti da moltissime pagine e contenevano informazioni strettamente tecniche e

certamente non comprensibili per una persona di una certa età che, come emerso dall'istruttoria orale, aveva anche problemi di vista e di lettura.

A questo va poi aggiunto che la profilatura del prodotto "azioni BPB" proposta da ■■■ era assolutamente non congrua in quanto il prodotto era valutato come basso (sino al 2012) e come medio (sino al 31.12.2015), medio alto ed illiquido solo nel periodo successivo al 2015, valutazione che, stante la natura del prodotto, non appare adeguata poiché lo stesso presentava significative difficoltà di smobilizzo entro un lasso temporale congruo e esponeva il risparmiatore al rischio della perdita dell'intero capitale.

Dalla documentazione informativa prodotta, infatti, si evince solamente che *"gli azionisti potrebbero incontrare difficoltà in futuro, ove vogliano vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie azioni. Essi potrebbero, infatti, non trovare controparti disponibili all'acquisto in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le proprie aspettative"*, informazione scritta che, stante la particolarità del prodotto, non può dirsi idonea ad assolvere l'onere informativo gravante sull'intermediario, non vi era alcun avvertimento della possibile illiquidità totale delle azioni o del "rischio default" della banca, circostanza che avrebbe potuto provocare la perdita totale del risparmio, in ogni caso, sarebbe stato necessario un avvertimento circa la possibilità di perdere integralmente il capitale.

È evidente, quindi, che il dovere dell'intermediario di comportarsi secondo correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi non appare rispettato nel caso di specie in quanto non è stata offerta un'informativa stringente e puntuale ponderando le conoscenze ed esperienza del cliente con i rischi di mercato, società emittente e liquidità del prodotto.

Trova certa applicazione al caso di specie il principio elaborato da Cass.civ.n.23570 del 2020 secondo cui *"in tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 del reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute; tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che allegghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute"*.

In ogni caso, poi, dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario al fine di consentire al cliente una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e dell'assenza di prova scritta specifica, unica idonea ad assolvere all'onere probatorio incombente sulla convenuta e ad esplicitare efficacia liberatoria, avendo la convenuta prodotto solo documentazione informativa generica; dovendosi, inoltre, valutare criticamente le deposizioni rese dai dipendenti della banca, anche in termini di attendibilità, stanti i risvolti anche in ambito lavorativo, deve affermarsi che l'inadempimento di parte convenuta risulta particolarmente pregnante e di gravità tale da determinare la risoluzione contrattuale degli ordini di acquisto dei titoli BPB ai sensi dell'art.1453 c.c., con i conseguenti obblighi restitutori-risarcitori.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia al momento della decisione (scaglione tra 26.001,00 e 52.000 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri medi per tutte le processuali effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- Stante l'inadempimento della CP_2 come accertato in parte motiva, risolve gli ordini di acquisto dei titoli BPB effettuati dall'attore Parte_1 a far data dal 2012 in poi;
- Dispone la restituzione da parte dell'attore dei titoli di cui al punto che precede, evidenziati in parte motiva, in favore di Controparte_1 ;
- Condanna Controparte_1 in persona del l.r.p.t. a corrispondere a Parte_1 euro 47.880,65, oltre interessi legali dall'8 ottobre 2020 data di notificazione dell'atto introduttivo sino all'effettivo soddisfo;

- Condanna *Controparte_1* in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore *Parte_1* che liquida in € [REDACTED] per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Temi, 29/10/2024

Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)